CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XVIII**-*bis*
n. **119**

XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE ISTITUISCE UN QUADRO DI MISURE PER RAFFORZARE L'ECOSISTEMA DELL'INNOVAZIONE DELL'UNIONE E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO (UE) 2017/1001 (ATTO LEGISLATIVO EUROPEO A FAVORE DELL'INNOVAZIONE) (COM(2026) 567 FINAL)

Approvato il 28 ottobre 2026

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema dell'innovazione dell'Unione e che abroga il regolamento (UE) 2017/1001 (Atto legislativo europeo a favore dell'innovazione) (COM(2026)567 final);

tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi dalle memorie depositate;

premesso che la proposta:

è stata presentata contestualmente a:

i. una proposta di raccomandazione del Consiglio sugli spazi di sperimentazione normativa;

ii. una proposta di regolamento che riforma il quadro normativo europeo sugli appalti pubblici e le concessioni, abrogando e sostituendo le direttive vigenti, al fine di promuovere un uso efficiente delle risorse in un settore del mercato unico che rappresenta circa il 15 per cento del PIL dell'Unione;

ritenuto condivisibile l'obiettivo generale della proposta di colmare il divario competitivo dell'UE attraverso la riduzione del divario tra ricerca scientifica e commercializzazione e un maggiore utilizzo della domanda pubblica a sostegno dell'innovazione: è infatti condivisibile quanto sostenuto dal rapporto Draghi sulla competitività dell'UE, per cui l'innovazione può rappresentare il nuovo motore della crescita europea e lo strumento con cui mantenere la *leadership* manifatturiera e sviluppare nuove tecnologie rivoluzionarie;

ritenuto tuttavia che, per conseguire l'obiettivo generale della proposta e garantire la sua concreta realizzabilità, sia necessario:

accompagnare le misure previste con risorse adeguate, chiarendo il raccordo con il futuro Quadro finanziario pluriennale dell'UE per il periodo 2028-2034, in particolar modo con il Fondo europeo per la competitività e il programma Orizzonte Europa;

procedere prontamente in direzione di una vera e propria unione dei mercati dei capitali, che può garantire maggiori investimenti in capitale di rischio nell'UE, evitando che le imprese innovative continuino a dipendere in misura sproporzionata da un sistema finanziario basato sul credito bancario, meno adatto a finanziare gli *asset* immateriali e ad alto rischio tipici dell'innovazione di rottura;

osservato che, nella fase preparatoria della proposta, la Commissione europea:

ha effettuato una valutazione d'impatto che ha confrontato diverse opzioni strategiche e ha analizzato i loro potenziali costi e benefici: la valutazione stima che l'opzione prescelta possa determinare benefici notevolmente superiori ai costi, soprattutto in termini di risparmi sui costi amministrativi, di miglioramento dell'accesso ai finanziamenti per le imprese innovative, di aumento del PIL e di creazione di nuovi posti di lavoro;

ha consultato i portatori di interessi che, nel complesso, hanno espresso ampio sostegno a favore di misure europee volte a migliorare lo sviluppo, la sperimentazione e l'espansione di soluzioni innovative in tutto il mercato unico;

rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dall'articolo 114 del TFUE, che consente all'UE di adottare misure di ravvicinamento delle normative nazionali al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno;

ritenuta la proposta conforme al principio di sussidiarietà in quanto, come osservato dalla Commissione europea, gli ecosistemi e i mercati per le imprese innovative hanno sempre più una natura transfrontaliera, mentre le condizioni normative nell'Unione sono eccessivamente frammentate lungo linee nazionali: in assenza di misure a livello di UE, le considerevoli sfide in materia di competitività che l'industria europea si trova a fronteggiare potrebbero indurre gli Stati membri ad adottare sempre più numerose misure unilaterali, non coordinate né idonee ad affrontare le sfide transfrontaliere: ciò rischia di incidere negativamente sul funzionamento del mercato unico e di aumentarne la frammentazione, rendendo l'Unione più vulnerabile ed eccessivamente dipendente da soluzioni e tecnologie innovative di Paesi terzi;

ritenuta la proposta parzialmente conforme al principio di proporzionalità: in linea generale, come osservato dalla Commissione europea, le misure prospettate non vanno oltre quanto necessario per affrontare gli ostacoli individuati e non impongono agli Stati membri e agli acquirenti pubblici oneri aggiuntivi e sproporzionati rispetto ai benefici attesi; occorre tuttavia meglio delimitare, in coerenza con gli articoli 290 e 291 del Trattato sul funzionamento dell'UE, l'ambito e la portata delle disposizioni che demandano alla Commissione europea l'adozione di atti delegati ed esecutivi con riferimento ai seguenti aspetti:

i) integrare il regolamento, escludendo le offerte che provengono da un Paese terzo che non ha concesso il trattamento nazionale relativo agli operatori economici dell'Unione in materia di appalti di ricerca e sviluppo (R&S), contrariamente agli impegni assunti dallo stesso Paese in materia di appalti pubblici, nel contesto di un accordo internazionale concluso con l'Unione europea;

ii) modificare l'elenco dei casi in cui gli acquirenti pubblici possono decidere di non applicare la condivisione di rischi e benefici,

l'approvvigionamento multiplo o lo sviluppo competitivo per fasi, che integra il regolamento, stabilendo specifiche tecniche obbligatorie, criteri di selezione, criteri di aggiudicazione o clausole di esecuzione dell'appalto, al fine di rispondere a un interesse specifico dell'Unione in materia di sicurezza e incolumità pubblica per categorie specifiche di servizi di appalto di R&S o per i risultati previsti per gli stessi;

iii) adottare specifiche tecniche per l'applicazione uniforme del quadro volontario dell'Unione per la valutazione e la divulgazione di diritti di proprietà intellettuale, norme tecniche comuni, requisiti di interoperabilità e specifiche operative di una piattaforma digitale di abbinamento, nonché condizioni dettagliate per l'attuazione del sistema di certificazione dei valutatori della proprietà intellettuale;

sottolineata infine la necessità che nel corso del negoziato:

si chiarisca il rapporto tra la proposta e la contestuale revisione della normativa generale sugli appalti pubblici, per scongiurare il rischio di frammentazione normativa del quadro regolatorio tra i vari strumenti;

si valuti se non sia più opportuno inserire le misure sugli spazi di sperimentazione normativa nella proposta di regolamento in esame, piuttosto che lasciarle in una raccomandazione separata e non vincolante;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico,

VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.